



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento in merito ai ricorsi presentati da RAVAGNATI Walter (A.D. Accademia Scacchi Milano) e DI TRAPANI Davide (S.S.D. Mimosa International Horizont) CIS U16 – fase regionale Lombardia.

In data 16 settembre 2018, a Puegnago (BS), veniva disputata la fase regionale Lombardia del Campionato Italiano a Squadre Under 16 diretta dall'arbitro GISOLINI Michele (A.F.).

La squadra della società A.s.d. Circolo Scacchistico Excelsior (BG) schierava tra i suoi giocatori il tesserato Cappelletto Joshuaede (id FSI 162545 - provincia di residenza TV – tesserato nell'anno 2017 per l'A.s.d B.Vergani Paese degli Scacchi TV).

La squadra della società S.s.d. Mimosa International Horizont (MI) schierava tra i suoi giocatori la tesserata Paparella Nicole Samantha (id FSI 166633 - provincia di residenza BZ – tesserata nell'anno 2017 per l'A.s.d J. Richter – Lask BZ) ed il tesserato Greco Edoardo (id FSI 161818 – provincia di residenza MI - tesserato nella prima parte del 2018 per A.s.d. Bassa Milanese con nulla osta rilasciato il 6/9/2018 e tesserato per il 2017 per l'A.d. Accademia Scacchi Milano).

Ai primi due giocatori veniva consentito di disputare la gara.

Greco Edoardo disputava il primo turno, veniva escluso per il secondo ed il terzo e riammesso dal quarto (si vedano i ricorsi sottostanti).

Veniva proposto ricorso da parte di Ravagnati Walter, capitano dell'A.d. Accademia Scacchi Milano, con il quale è precisato quanto segue:

“Premesso che:

1) il vigente Regolamento CIS U16, all'art. 1.3 recita:

Possono partecipare al Campionato:

- cittadini italiani tesserati per la FSI;

- non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del Campionato Italiano Under 16.

Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori che siano stati tesserati nei due anni precedenti per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del CIS U16, è richiesto l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla-osta al trasferimento ad altra società della provincia di residenza del tesserato o di provincia limitrofa, sottoscritto dal rappresentante legale della società di provenienza. La presente norma vale ai soli fini della partecipazione al C.I.S. U16.

La responsabilità disciplinare della partecipazione anche ad una sola delle fasi del C.I.S. U16 di giocatori non in regola con le norme di cui al presente articolo è del presidente della Società che



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

l'ha schierato. Il controllo spetta agli arbitri, nonché, in caso di ricorsi, agli organi federali di giustizia e disciplina.

2) Che tale normativa regolamenta ogni fase del CIS under 16 2018 ed in particolare la fase regionale per la Lombardia attualmente in corso di svolgimento a Puegnago del Garda (BS), con Direttore di Gara l'AF sig. Michele Gisolini.

3) Che, prima dell'inizio della fase regionale CIS under 16 2018 per la Lombardia attualmente in corso di svolgimento a Puegnago del Garda (BS), avendo l'esponente, capitano delle squadre Accademia Scacchi Milano under 16 e under 14 partecipante all'evento (e quindi avente interesse diretto ad una corretta applicazione della normativa vigente), rilevato all'atto della pubblicazione delle formazioni ufficiali delle squadre partecipanti, che in una formazione della Società Excelsior (Bergamo) la presenza del giovane tesserato Joshuaede Cappelletto, già tesserato alla FSI per l'anno 2017 la Società "B.Vergani" Montebelluna (prov. Treviso), segnalava quella che -nel caso di utilizzo del giocatore Joshuaede Cappelletto da parte della società Excelsior – potrebbe essere una potenziale irregolarità tanto grave da mettere irrimediabilmente in pericolo la regolarità dell'intera competizione odierna, chiedendo a codesto collegio arbitrale di impedire il verificarsi di tale possibilità.

4) Si segnala, infine, che il tesserato Joshuaede Cappelletto risulta a chi scrive essere residente in provincia di Treviso (provincia non limitrofa dalla provincia di Bergamo, sede della Società Excelsior), come risulta dall'elenco tesserati presente sul sito della FSI. Da informazioni assunte da chi scrive, Joshuaede Cappelletto risiederebbe o avrebbe risieduto in località Casier (TV).

5) Che chi scrive ha presentato alla Direzione di Gara, già all'atto della pubblicazione delle formazioni ufficiali delle squadre iscritte, riserva scritta sulla regolarità della competizione qualora fosse stata consentita la partecipazione al gioco del tesserato Joshuaede Cappelletto.

Premesso inoltre che:

- il controllo spetta agli arbitri, nonché, in caso di ricorsi, agli organi federali di giustizia e disciplina (art.1.3 ultimo capoverso Regolamento CIS)

- Che la direzione di Gara ha affermato di agire in modo difforme a quello che chi scrive ritiene essere il disposto regolamentare in base ad un documento a firma del sig. Frigieri, consigliere FSI.

- Che il documento del sig. Frigieri non costituirebbe decisione degli organismi federali preposti alla redazione e compilazione dei regolamenti, bensì non sarebbe altro che un mero "suggerimento" al Direttore di Gara.

- Che in ogni caso il documento Frigieri non è mai stato portato a conoscenza di affiliati e tesserati, e quindi non è utilizzabile come fonte regolarmente nemmeno indiretta. Si rimarca che tale documento, allo stato, non è reperibile in nessuna fonte documentale FSI. Tale documento è



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

quindi sconosciuto alla generalità degli affiliati e tesserati, né da loro alcun modo conoscibile e quindi, anche da questo punto di vista non è in assoluto utilizzabile come fonte di diritto.

Preso atto che il giocatore Joshuaede Cappelletto è stato effettivamente utilizzato da parte di una squadra del CS Excelsior nel turno appena concluso, si formula ricorso avverso alla regolarità del turno medesimo e, nel contempo, si richiede l'applicazione dell'art. 1.3 e la relativa immediata applicazione delle sanzioni del caso.

Nel caso di non ottemperanza, si chiede che la eventuale decisione del Direttore di Gara di non intervenire sia sottoposta agli organi di giustizia competenti, che si ritiene di identificare nel Giudice Sportivo Unico per una revisione di legittimità e di merito sulla regolarità del CIS U16 2018 (fase regionale Lombardia) per quanto riguarda la situazione esposta, formulando sin d'ora riserva scritta sugli ulteriori risultati parziali e finali che scaturiranno a seguito dell'eventuale mancato ripristino dell'esatta interpretazione dell'art. 1.3 Regolamento CIS vigente.

A tale scopo si formulano le seguenti argomentazioni:

1) La interpretazione del Direttore della manifestazione non costituisce in nessun modo atto avente valore di regolamento, in quanto né la Commissione CIS (cui le carte federali assegnano compiti di mera consulenza e supporto esperto alle decisioni del Consiglio Federale, unico organismo legittimato ad emettere Regolamenti validi per le manifestazioni federali), né il Direttore CIS (che ha compiti meramente operativi ed esecutivi di gestione degli eventi negli stretti limiti dei regolamenti vigenti) hanno potere di emettere regolamenti, che, comunque, prima di entrare in vigore devono essere approvati dal Consiglio Federale e sottoposti all'approvazione del CONI e poi resi noti mediante completa pubblicazione conoscibile a tesserati ed affiliati prima dell'inizio della competizione cui si riferiscono.

*2) Secondo le norme contenute nel codice civile, che hanno valore per l'intero corpo legislativo ed anche regolamentare, l'interpretazione di una norma non può che essere quella **letterale**. Nella fattispecie, l'interpretazione letterale dell'art. 1.3 non può che essere univoca, stabilendo essa i soggetti (giovani giocatori) che possono essere ammessi al CIS U16: oltre ai casi normali, **possono partecipare al CIS U16** (“Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori che siano stati tesserati nei due anni precedenti per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del C.I.S. U16”) **solo coloro che abbiano due altre caratteristiche**: “è richiesto l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla-osta al trasferimento” esclusivamente a favore di “altra società della provincia di residenza del tesserato o di provincia limitrofa, sottoscritto dal rappresentante legale della società di provenienza”.*

La norma precisa infine che “la presente norma vale ai soli fini della partecipazione al C.I.S. U16”.

*Non è possibile, a parere di chi scrive, alcuna altra interpretazione letterale della norma, che appare chiarissima nella sua formulazione; infatti, pur non essendoci un esplicito divieto, l'essere esclusi dall'**elenco tassativo** dei possibili partecipanti (cittadini italiani tesserati per la FSI; non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del*



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Campionato Italiano Under 16, soggetti trasferiti negli ultimi due anni ad altra Società della stessa provincia o provincia limitrofa muniti di regolare nulla osta) è già di per se stesso un divieto legittimamente e compiutamente formalizzato.

3) *Il fatto che l'interpretazione della Commissione, legittima come abbiamo visto **solo come opinione** comune fra i suoi membri e avente lo stesso valore di quella di qualsiasi altro tesserato non è certamente vincolante il comportamento di arbitri e tesserati e non ha alcun rilievo soprattutto perché tale interpretazione è rimasta nelle segrete stanze della Commissione e non è stata pubblicata e, quindi non è opponibile agli affiliati che, con sorpresa, sono stati costretti ad accorgersene solo sul terreno di gioco, creando differenze fra “coloro che non sapevano” e “coloro che sapevano”. Conoscendo detta interpretazione e sapendo che sarebbe stata applicata, una società affiliata partecipante avrebbe avuto la possibilità di effettuare scelte tecniche ben diverse durante l'intero iter della competizione e della sua preparazione.*

4) *Ad ulteriore negazione della possibilità di validità”erga omnes” dell'interpretazione della Commissione CIS, vi è da osservare che il Regolamento attuativo del CIS U16 porta la data di approvazione da parte del Consiglio Federale del 30 settembre 2017 (cfr. sito FSI sezione Regolamenti). Se il Consiglio avesse voluto far propria tale interpretazione, sia pure con procedura irrituale, negli undici mesi trascorsi avrebbe ben potuto inserirla **almeno** in un documento non di valore pienamente regolamentare ma **almeno** luogo idoneo a pubblicare in via di urgenza una variazione così importante. I giuristi latini dicevano “ubi lex voluit, scripsit, ubi noluit tacuit”.*

5) *Infine, devo osservare che l'interpretazione di cui si è largamente parlato non sarebbe un mero dettaglio senza conseguenze, bensì una profonda modifica all'interpretazione precedente, quella corretta a parere di chi scrive in quanto corrispondente all'interpretazione letterale del testo.*

6) *Infatti, a livello di precedente – nel diritto i precedenti interpretativi sono importantissimi – si informa che nella stessa competizione (fase regionale CIS U16 Lombardia 2015), in vigenza delle stesse norme regolamentari, lo stesso Direttore di Gara AF Michele Gisolini ha preso una decisione difforme: verificato che nella lista presentata dalla società rappresentata da chi scrive, Accademia Scacchi Milano, vi era un giocatore, l'attuale CM Lorenzo Regondi, proveniente con nulla osta da un circolo della provincia di Lecco, ne ha negato la possibilità di partecipazione in base alla stessa norma per la quale oggi si ammette per il CS Excelsior il giocatore Joshuaede Cappelletto. Insomma, nella stessa competizione con lo stesso regolamento lo stesso arbitro prende due decisioni opposte ed ambedue a danno della nostra Società. Si chiede a tutti coloro chiamati a deliberare di chiedersi in quale modo sia spiegabile questo ad avviso di chi scrive inspiegabile paradosso.*

Tutto ciò premesso e contenuto in narrativa ed argomentazioni, si chiede al direttore di gara, AF Michele Gisolini, di valutare ancora una volta il contenuto del presente documento e, nel caso in cui intenda nonostante tutto quanto esposto non aderire alla richiesta di applicazione della norma regolamentare richiamata, norma da lui in passato diversamente applicata, di trasmettere il



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

presente documento agli organi federali di giustizia, costituendo in tal caso formale segnalazione al Giudice Sportivo Unico con riserva di ogni altra azione contemplata nelle carte federali.

Con riserva di integrare il contenuto del presente documento, nonché di tutelare in ogni sede il buon diritto della Società che si ritiene danneggiata.

Quanto precede vale anche per la tesserata Paparella Nicole Samantha S.s.d. Mimosa International Horizont.”

Viene proposto ricorso da parte di Di Trapani Davide, capitano della S.S.D. Mimosa International Horizont con il quale viene precisato quanto segue:

“Ricorso contro l'operato degli arbitri e richiesta di annullamento dell'intero torneo, o in subordine, dei turni uno, due e tre del torneo, o in ulteriore subordine, richiesta di qualificare “a tavolino” la squadra U16 del Mimosa Milano alla finale nazionale.

Fatto

Dopo lo svolgimento del turno uno del torneo, l'arbitro capo dichiarava al capitano del Mimosa Milano che, a causa di un errore formale (non meglio specificato) il giocatore Edoardo Greco non avrebbe potuto più essere schierato, pena la perdita “a tavolino” di tutte le successive partite e chiedeva al capitano se egli preferisse ritirare solo il giocatore Edoardo Greco oppure l'intera squadra.

Di fronte a questo diktat, il capitano del Mimosa Milano optava per ritirare Edoardo Greco dalla competizione.

Questo fatto causava un grave colpo psicologico sia per Edoardo Greco, che per parecchi minuti piangeva disperatamente, sia per la prima scacchiera Nicole S. Paparella, che rimaneva malissimo per il compagno.

L'arbitro capo dichiarava inoltre al capitano del Mimosa Milano che la prima partita sarebbe stata persa “a tavolino” dalla sua squadra.

Dopo la pausa pranzo, prima dell'inizio del quarto turno, risultava invece che l'arbitro capo aveva errato nell'interpretazione e nell'applicazione del regolamento e che Edoardo Greco era legittimato a giocare per il Mimosa Milano.

Accertato quanto sopra, il capitano del Mimosa Milano chiedeva agli arbitri di annullare il secondo e il terzo turno e di rigiocarli. L'arbitro capo però respingeva la richiesta e dava inizio al quarto turno.

Diritto

La squadra del Mimosa Milano, la cui composizione era assolutamente regolare, veniva ingiustamente ed indebitamente penalizzata dall'arbitro capo, che con una decisione in contrasto



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

ed in violazione del regolamento impediva a Edoardo Greco di giocare il secondo e il terzo turno e lasciava la squadra del Mimosa Milano con soli tre giocatori, affranti e demoralizzati.

La illegittima decisione dell'arbitro capo deve essere rimediata in uno dei seguenti modi:

- 1) annullamento dell'intero torneo; o in subordine*
- 2) annullamento dei turni 1,2 e 3 del torneo, che dovranno essere nuovamente giocati o immediatamente (oggi 16 settembre 2018) o in un nuovo luogo e data da rideterminarsi, o in subordine*
- 3) qualificazione “a tavolino” del Mimosa Milano U 16 alla fase nazionale.*

Per Questi Motivi

Il capitano del Mimosa Milano chiede all'arbitro Capo (e ove questa richiesta non venisse accolta chiede alla Federazione Scacchistica Italiana):

- 1) di annullare la fase regionale della Lombardia del CIS U16;*

in subordine

- 2) di annullare e fare rigiocare i turni 1, 2 e 3 della fase regionale o immediatamente o in data e luogo da rideterminare;*

o in subordine

- 3) di qualificare “a tavolino” il Mimosa Milano U16 alla fase nazionale del CIS U16 2018”.*

In data 22 settembre perveniva la relazione dell'arbitro Michele Gisolini (A.F.) nella quale viene precisato quanto segue:

“In merito alle osservazioni del capitano Ravagnati, le stesse mi erano già state anticipate dal reclamante e le avevo a mia volta esposte al Direttore Nazionale, Frigieri.

La situazione di tesseramento e di residenza, per quanto appare sul sito della Federazione Scacchistica Italiana, del giocatore Joshuaede Cappelletto (id FSI 162545) è quella riportata dal reclamante e quella di Nicole Samantha Paparella (id FSI 166633) è analoga (residenza e tesseramento lo scorso anno in provincia di Bolzano, tesseramento a Milano, provincie sicuramente non confinanti).

Per quanto riguarda le osservazioni del capitano Di Trapani, rilevo che alcuni elementi, a mio avviso importanti, mancano dalla sua ricostruzione e altri sono presentati in modo difforme dal come li ricordo.

Situazione del giocatore Edoardo Greco (id FSI 161818):



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

1) Nel Settembre 2017 era tesserato per “A.d. Accademia Scacchi Milano” e per tale Società è stato iscritto al “CIS U 16 della Lombardia”, quale prima scacchiera della squadra “Accademia U12 A”, disputando 5 incontri. (fonte: file tecnico della manifestazione)

2) Nel Marzo 2018 era tesserato per “A.S.D. Scacchistica Bassa Milanese” e per tale Società è stato iscritto al “50° CIS 2018 – Serie Promozione Lombardia Girone 3”, quale terza scacchiera della squadra, senza disputare incontri

3) Nel CIS U16 Lombardia 2018, il giocatore viene presentato dalla Società del reclamante quale seconda scacchiera della squadra “MIMOSA YONG HOPES”

Ero a conoscenza del punto 1) già dal primo controllo fatto delle iscrizioni e avevo dato per scontato che la Società “Sez. Scacchi S.S.D Mimosa International Horizont” avesse richiesto e ottenuto il nulla osta dalla società del 2017 e l'avesse depositato in FSI.

Ho appreso il punto 2) la mattina stessa del torneo parlando con gli arbitri dello staff, tra cui il padre del giocatore. Dopo aver verificato sulle pagine citate la convocazione per la società “A.S.D. Scacchistica Bassa Milanese”, ho cercato di contattare telefonicamente il Direttore Nazionale per avere istruzioni in merito. Non avendolo trovato, gli inviavo il seguente SMS: “Ho un giocatore che ha cambiato società durante l'anno ed era in squadra per la prima soc al cis assoluto, anche se non ha giocato. Può giocare qui per la nuova società? Michele Gisolini” e iniziavo la riunione dei capitani. Terminata la riunione, nuovamente non mi riusciva di contattare il Direttore Nazionale e davo inizio al torneo.

Il cambio di Società è avvenuto a Settembre 2018. Non mi risulta richiesto ad “A.D. Accademia Scacchi Milano” alcun nulla osta per il CIS U16 2018, pur essendo della stessa provincia (Milano) entrambe le Società di tesseramento nel 2018.

Prima decisione in merito allo schieramento di Edoardo Greco.

Alle ore 10,55, mentre si stava concludendo il primo turno, venivo chiamato dal Direttore Nazionale. Uscito dalla sala di gioco, che affidavo al deputy, riassumevo la situazione del giocatore Greco (senza indicare il nome o la squadra) e gli chiedevo se intendeva rilasciare un nulla osta. Mi riferivo al secondo comma dell'articolo 1.2 del Regolamento: “Un giocatore, per l'intero campionato, può giocare per una sola società affiliata: la prima società per la quale è stato tesserato, salvo deroga del Direttore Nazionale per fondate e plausibili ragioni”. Il Direttore Nazionale non intendeva rilasciare nulla osta e negava che il giocatore potesse giocare. Passava poi a chiedermi se vi erano stati ricorsi e saputo di quelli di Ravagnati mi manifestava l'intenzione di parlargli.

Non ricordo le parole precise con cui ho informato il capitano Di Trapani, sicuramente gli ho detto che lo schieramento di Greco non era conforme al regolamento e che quindi avrei considerato irregolare la formazione negli incontri in cui fosse stato schierato. In tali incontri avrei dato partita persa a forfait a quella scacchiera e, in base all'articolo 6.2 anche a quelle successive, già dal turno appena concluso. Informavo anche il capitano che poteva, in alternativa schierare, anche



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

solo tre giocatori lasciando vuota l'ultima scacchiera. Che questo fosse meglio che ritirare la squadra è possibile che sia stato detto da me e frainteso dal capitano Di Trapani.

I successivi due turni hanno visto la squadra “Mimosa Young Hopes” schierare solo tre giocatori.

Seconda decisione in merito allo schieramento di Edoardo Greco.

Alle 14.45, rientrando in sala dopo il pranzo, venivo raggiunto dal capitano Di Trapani che definiva la mia decisione sbagliata e infondata e mi invitava a richiamare il Direttore Nazionale, che lui già aveva informato. Chiamavo subito il Direttore Nazionale, con cui ho avuto solo uno scambio di frasi breve e concitato conclusosi con l'annuncio di un suo SMS, che qui riporto: “Autorizzo Greco a disputare le rimanenti partite del regionale CIS U 16 Lombardia e autorizzo il ripristino dei risultati del primo turno della Società Mimosa. Fabrizio Frigieri”. Mi attenevo alle nuove disposizioni, considerandole deroga concessa, sia pure senza esposizione delle ragioni. Alle ore 15, come da bando, davo inizio al quarto turno, durante il quale il capitano Di Trapani mi consegnava ricorso scritto”.

In data 25 settembre 2018 perveniva una nota da parte del presidente dell' A.s.d. Circolo Scacchistico Excelsior con la quale viene precisato quanto segue:

“Con riferimento alla comunicazione in oggetto ricevuta dal Giudice Sportivo Nazionale (GSN), relativa al ricorso riguardante la partecipazione del giocatore Joshuaede Cappelletto alla fase regionale della Lombardia del CISU 16 svoltasi lo scorso 16 settembre, si comunica quanto segue:

- il 5 febbraio scorso il nostro direttore tecnico Stefano Ranfagni inviava una mail alla Federazione richiedendo chiarimenti in merito alla possibilità di schierare il giocatore Joshuaede Cappelletto nelle manifestazioni a squadre, con particolare riferimento al CIS, Trofeo CONI e CISU 16; il direttore nazionale Fabrizio Frigieri rispondeva (copia allegata) confermando che “il ragazzo potrà prendere parte a tutte e 3 le manifestazioni in oggetto con l'Excelsior Bergamo”

- il 15 settembre scorso, giorno precedente la fase regionale del CISU 16, l'arbitro principale della manifestazione Michele Gisolini comunicava telefonicamente di aver interpellato il direttore nazionale Frigieri circa la presenza del giocatore Cappelletto nella formazione delle squadre iscritte al campionato, e di aver ricevuto ulteriore conferma della regolarità della sua partecipazione.

- per quanto sopra, la ASD Circolo Scacchistico Excelsior ritiene che lo schieramento del giocatore Joshuaede Cappelletto sia avvenuta nel pieno rispetto dei regolamenti federali, secondo l'interpretazione degli stessi regolamenti fornitaci dalla Federazione.

(Viene allegato lo scambio di mail con il Direttore Nazionale Fabrizio Frigieri.....)”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

In data 27 settembre 2018 pervenivano quattro note da parte della S.s.d. Mimosa International Horizon con le quali veniva precisato quanto segue:

“La giocatrice di scacchi Nicole Samantha Paparella veniva tesserata per gli anni 2016 e 2017 dal circolo scacchi Richter/Lask di Bolzano, Alto Adige.

Invece per l'anno 2018 la stessa giocatrice veniva tesserata (solo ed esclusivamente) dalla Mimosa sez. scacchi ssd di Milano.

Pertanto non serviva alcun nulla osta – né per tesserarla alla nostra società, né tantomeno per iscriverla al cisu 16 di Puegnago dato che la provincia di precedente iscrizione della giocatrice (2017-2016) è Bolzano che decisamente non solo non è limitrofa a Milano (ex provincia, ora città metropolitana), ma ne dista qualche centinaio di chilometri.

Quindi respingiamo ogni addebito in quanto da parte nostra non c'è stata alcuna violazione regolamentare, e chiediamo che il ricorso venga respinto”.

“Il ricorso della SSD Mimosa International Horizon di Milano appare fondato e degno di accoglimento.

Il giocatore Edoardo Greco, che risultava regolarmente tesserato per la ssd Mimosa in virtù di nulla osta della sua precedente associazione di appartenenza, veniva schierato in seconda scacchiera della squadra U16 Mimosa Young hope. Tuttavia prima dell'inizio del secondo turno veniva imposta la illegittima e immotivata esclusione dalla squadra U16 della Mimosa Young hopes del giocatore Edoardo Greco, a cui veniva impedito (con suo enorme dispiacere) di giocare durante i turni secondo e terzo. Ebbene, l'esclusione di Edoardo Greco - comandata dall'arbitro in palese violazione dei regolamenti e delle norme in vigore - appare causata da un imperdonabile e inspiegabile abbaglio di Michele Gisolini... che pure risulta avere esaminato in precedenza la questione ed avere confermato che tutto era a posto! Tale esclusione causava un ingiusto e indebito indebolimento della squadra stessa, che si ripercuoteva su tutto il torneo, stravolgendone il corso e minandone irrimediabilmente la validità. La manifestazione è pertanto invalida ed annullabile.

Ciò nonostante, segnalo la volontà del ssd Mimosa di chiedere, in alternativa all'annullamento e al rifacimento di tutto il torneo, la ammissione della squadra U16 Mimosa Young hopes alla finale nazionale di Gabicce prevista da 1 a 4 novembre 2018. Tale soluzione eviterebbe alla FSI il grave imbarazzo di essere costretta ad annullare il torneo di Puegnago... fatto che causerebbe ingenti spese per organizzarne un altro, in breve tempo, e scatenerrebbe notevole rabbia e malcontento fra i giocatori lombardi e le loro famiglie... pertanto appare a mio modesto avviso di gran lunga preferibile. Si confida pertanto che la FSI, in riparazione del torto causato alla ssd Mimosa, ammetta la squadra U16 Mimosa Young hopes alla finale nazionale di Gabicce”.

“Il giocatore di scacchi Edoardo Greco veniva tesserato nel corso dell'anno 2018 dalla Mimosa sez scacchi ssd di Milano.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

A tal fine, la nostra associazione riceveva dalla Asd Scacchistica Bassa Milanese la conferma che non sussisteva alcuna preclusione al tesseramento di Edoardo Greco e il nulla osta a far svolgere al giocatore attività agonistica FSI come tesserato under 16.

Ciò premesso, e dopo avere ricevuto personalmente e preventivamente conferma dall'arbitro Michele Gisolini che la composizione della nostra squadra U16 iscritta al CIS fase di qualificazione della Lombardia era regolare, invitavo i ragazzi (e i loro genitori che li accompagnavano) a venire a giocare a Puegnago del Garda.

Il torneo iniziava regolarmente e la nostra squadra giocava il primo turno, pareggiandolo.

Dopodiché improvvisamente e senza fornire alcuna spiegazione l'arbitro capo intimava al capitano della squadra Davide Di Trapani di ritirare dal torneo, a sua discrezione, o l'intera squadra o il giocatore Edoardo Greco, asserendo che quest'ultimo era schierato irregolarmente e comunicando altresì che la squadra aveva perso a tavolino il primo incontro.

Messo con le spalle al muro da tale diktat il capitano optava per ritirare il solo Edoardo Greco. La comunicazione al nostro ragazzo della sua esclusione lo gettava nello sconforto più totale, per molti minuti egli piangeva disperatamente ed era inconsolabile; ed anche gli altri componenti della squadra manifestavano dispiacere e turbamento.

Solamente durante la pausa pranzo, avuta la possibilità di parlare con il Direttore Sportivo Osvaldo Merlini (a sua volta impegnato nel torneo scacchi a Mortara e irraggiungibile per telefono durante tutta la mattina causa il turno di gioco) il capitano veniva a sapere che la questione della inclusione di Edoardo Greco nella squadra era già stata valutata positivamente come legittima e accettata dall'arbitro.

Finita la pausa pranzo e tornati gli arbitri in sede di gioco, il capitano protestava vivacemente e chiedeva spiegazioni a Michele Gisolini, che dapprima cercava – con grande imbarazzo – di giustificarsi asserendo (falsamente) che mancava il nulla osta per poter far giocare Edoardo Greco, ma poi si ravvedeva e riammetteva il giocatore a partire dal quarto turno.

Ovviamente però la squadra del Mimosa a causa della mancanza della sua seconda scacchiera aveva subito una ingiusta e illegittima penalizzazione che ne aveva compromesso la possibilità di qualificarsi, cosicché il capitano presentava seduta stante un ricorso agli arbitri e alla FSI chiedendo di annullare tutto il torneo o di rigiocare i primi tre turni o di ammettere “a tavolino” la squadra U16 della Mimosa alla finale di Gabicce.

Considerato che l'arbitro non faceva rigiocare i primi tre turni, a questo punto l'alternativa residuale è quella di annullare l'intero torneo o di rigiocarlo, ovvero di ammettere “a tavolino” la nostra squadra alla finale nazionale – provvedimento quest'ultimo che per noi sarebbe soddisfacente e a seguito del quale rinunceremmo alla richiesta di annullamento del torneo, che ovviamente sarebbe problematica per i tempi ristretti e fonte di gravi malumori e di costi per tutti gli altri giocatori (e relative famiglie) della Lombardia.

Che la squadra del Mimosa avrebbe potuto teoricamente qualificarsi con le sue forze, a composizione regolare, schierando Edoardo Greco anche nei turni 2 e 3, è dimostrata anche dalla matematica: aggiungendo ai 4 punti effettivamente ottenuti dai nostri ragazzi nei turni 1, 4, 5 e 6 altri potenziali 4 punti che a composizione regolare avrebbero potuto conquistare nei turni 2 e 3, la squadra avrebbe avuto alla fine 8 punti, ossia un punto in più dell'ultima squadra che si sarebbe qualificata secondo la (falsa e da noi non riconosciuta come valida) classifica finale del torneo di Puegnago.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Quindi chiediamo che il nostro ricorso venga accolto in questi termini”.

“Io sottoscritto Davide Di Trapani capitano della Mimosa young hopes intendo precisare quanto segue:

Al termine del primo turno della competizione, categoria under 16, l'arbitro Michele Gisolini si avvicinava a me comunicandomi che il giocatore Edoardo Greco era stato schierato in campo, a suo giudizio, irregolarmente e che avevamo di conseguenza perso la prima partita a tavolino.

Di seguito mi chiedeva di scegliere se continuare il torneo senza schierare il giocatore o ritirare la squadra. Al momento dovendo decidere immediatamente ho risposto che ritiravo il giocatore e continuavo il torneo.

Di conseguenza la squadra si è ritrovata costretta, non avendo riserve disponibili, a giocare due turni con tre giocatori con grave penalizzazione costituita dal partire con un punto in meno ad ogni turno.

Nel frattempo, sorpreso e basito dalla situazione, reagivo acquisendo informazioni sulla situazione e ricevendo assicurazioni dal Direttore Sportivo Merlini Osvaldo che si trovava a Mortara, impegnato in un torneo, sull'espletamento delle procedure regolamentari necessarie all'iscrizione regolare della squadra, avvenuta sulla base delle assicurazioni ricevute dallo stesso direttore sportivo da parte dell'arbitro Michele Gisolini nei giorni precedenti la gara (tutto avvenuto via email, inviate come prova a favore della regolarità della nostra iscrizione).

Informatomi sulla regolarità della nostra posizione contestavo la decisione arbitrale presentando ricorso articolato.

L'arbitro scusandosi con me riammetteva il giocatore nella competizione dal quarto turno”.

L'articolo 1.2 del Regolamento CIS U16 dispone che:

“Ogni Società ha diritto di iscrivere più squadre. I giocatori devono essere under 16 (nati nel sedicesimo anno anteriore a quello di svolgimento della finale) regolarmente tesserati alla FSI per tale società per l'anno cui si riferisce il campionato e comunque prima di effettuare un incontro valido per qualsiasi fase. Un giocatore, per l'intero campionato, può giocare per una sola società affiliata: la prima società per la quale è stato tesserato, salvo deroga del Direttore Nazionale per fondate e plausibili ragioni”.

L'articolo 1.3 del Regolamento CIS U16 dispone che:

“Possono partecipare al Campionato: - cittadini italiani tesserati per la FSI; - non cittadini italiani residenti in Italia e che siano stati tesserati per almeno due anni alla FSI in un vivaio giovanile di un affiliato o che abbiano in precedenza partecipato ad almeno una edizione del Campionato Italiano Under 16. Per la partecipazione al C.I.S. U16 di giocatori che siano stati tesserati nei due anni precedenti per una Società affiliata alla FSI diversa da quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del C.I.S. U16, è richiesto l'avvenuto deposito presso la FSI di un nulla-osta al trasferimento ad altra società della provincia di residenza del tesserato o di provincia limitrofa, sottoscritto dal rappresentante legale della società di provenienza. La presente norma vale ai soli fini della partecipazione al C.I.S. U16. La responsabilità disciplinare della partecipazione anche



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

ad una sola delle fasi del C.I.S. U16 di giocatori non in regola con le norme di cui al presente articolo è del presidente della Società che l'ha schierato. Il controllo spetta agli arbitri, nonché, in caso di ricorsi, agli organi federali di giustizia e disciplina”.

L'articolo 59 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati; b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara; e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. 2. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici”.

Al fine di stabilire la legittimità della partecipazione alla gara dei tesserati Cappelletto Joshuaede e Paparella Nicole Samantha è necessario procedere con la corretta interpretazione dell'articolo 1.3 del Regolamento del Campionato Italiano a Squadre Under 16.

Questa norma è stata approvata alcuni anni or sono con il preciso scopo di porre un freno all'agire di quelle società che, in occasione del campionato, procedevano a delle vere e proprie campagne acquisti, ingaggiando giocatori provenienti da tutta Italia e giocatori stranieri, al fine di costruire una squadra che, priva di qualsiasi legame con il territorio, potesse conquistare agevolmente il titolo nazionale.

Si è voluto quindi approvare un regolamento che, in qualche modo, tutelasse i “vivaì” e favorisse il risultato sportivo di quelle realtà che fossero effettivamente capaci di coltivare e far crescere il proprio settore giovanile, impedendo la concorrenza di società meno attive in quel settore, ma più ricche economicamente.

Il risultato è stato l'adozione di una norma, valida esclusivamente per il CIS U16, la cui formulazione è certamente discutibile, ma dalla quale non si può prescindere per la decisione del caso di specie.

Come rilevato nel ricorso presentato dall'A.d. Accademia Scacchi Milano, l'articolo sembra essere chiaro su un punto: nel caso in cui un giocatore, nei due anni precedenti, sia stato tesserato per una società diversa da quella per cui intende partecipare ad una qualsiasi fase del C.I.S. U16, condizione necessaria per la partecipazione al campionato è il deposito di un nulla-osta al trasferimento ad altra società della provincia di residenza del tesserato o di provincia limitrofa.

Il riferimento alla residenza del tesserato o alla provincia limitrofa pongono dei limiti forti anche a fronte di quella che può essere una naturale mobilità dei giovani giocatori, dettata dai più svariati motivi, risultando persino eccessivamente restrittiva ed incurante della geografia scacchistica del nostro paese, ma così è stato disposto.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Ne consegue che se un giocatore si trasferisce in una società di una provincia diversa da quella di residenza o non limitrofa non potrà soddisfare la condizione di cui all'art. 1.3 e non potrà dunque partecipare al CIS U 16 (dovrà attendere il terzo anno di tesseramento).

I tesserati Cappelletto Joshuaede e Paparella Nicole Samantha, sulla base del regolamento vigente, non avrebbero quindi potuto partecipare al campionato.

Tuttavia, di questa irregolarità non possono essere considerati responsabili i presidenti delle società A.s.d. Circolo Scacchistico Excelsior e S.s.d. Mimosa International Horizont poiché tratti in errore dall'interpretazione fornita loro dal direttore di gara e dal direttore nazionale.

Entrambi i presidenti si sono fatti parte attiva scrivendo per tempo alla federazione o al direttore di gara al fine di conoscere la possibilità di schierare o meno i propri giocatori, ottenendo una risposta positiva.

A tal proposito colpisce constatare come, a fronte di una norma che nel tempo così tanti problemi interpretativi ha creato (si veda anche solo le differenti applicazioni che dal 2015 ad oggi la stessa ha avuto in Lombardia), il consiglio federale non abbia sentito l'esigenza dell'adozione di un provvedimento che potesse aiutare a chiarire una situazione che le stesse società percepivano come confusa.

Per quel che riguarda il ricorso promosso dalla S.s.d Mimosa International Horizont sono necessarie alcune premesse:

Edoardo Greco (TJ 5505 - provincia di residenza MI) nell'anno 2017 risultava essere tesserato per A.d. Accademia Scacchi Milano. Nel 2018 decide di tesserarsi per la A.s.d. Bassa Milanese, salvo poi trasferirsi alla S.s.d. Mimosa International Horizont in corso d'anno, previo rilascio di un nulla osta da parte della società di provenienza.

Non è immediatamente chiaro se ciò sia possibile, posto che i trasferimenti sono disciplinati dal capo VIII del Regolamento Organico Federale che, all'articolo 50, dispone: *“la disciplina dei trasferimenti riguarda esclusivamente i tesserati in possesso di Tessera Agonistica”*.

Semberebbe quindi che quelle norme non si possano applicare per i tesserati in possesso di Tessera Junior, non essendo di conseguenza consentiti i trasferimenti in corso d'anno dei giocatori titolari di questo tipo di tessera.

Tuttavia, la Federazione consente anche ai giovani la possibilità di cambiare società durante l'anno e, in ogni caso, non è questa la sede per stabilire se ciò sia legittimo.

Accettato il tesseramento di Edoardo Greco per la S.s.d Mimosa Horizont, essendo in possesso di nulla osta rilasciato dalla società di provenienza, risultano rispettati i requisiti di cui all'articolo 1.3.

Tuttavia, l'articolo 1.2 precisa che un giocatore, per l'intero campionato, può giocare per una sola società affiliata: la prima società per la quale è stato tesserato, salvo deroga del Direttore Nazionale per fondate e plausibili ragioni.

Nel nostro caso, la prima società per la quale è stato tesserato Edoardo Greco è la A.s.d. Bassa Milanese.

Ne consegue che il giocatore non poteva essere schierato dalla S.s.d Mimosa International Horizont. Del resto, un sms privo di spiegazioni del direttore nazionale inviato nel pomeriggio al direttore di gara, dopo una gestione discutibile del caso (ammissione, esclusione e riammissione) che ha contribuito ad alterare il regolare svolgimento della gara, non può costituire la deroga per fondate e plausibili ragioni prevista dalla norma.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Per tali motivi, si dispone la **non omologazione** della fase regionale Lombardia del Campionato Italiano a Squadre Under 16 disputata a Puegnago (BS) il 16 settembre 2018.

Così deciso in Milano, 1/10/2018

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**

